

Correzione

(Art. 58 cpv. 2 LParl)

Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Modifica del 20 dicembre 2006 (RU 2007 2701; RS 814.01)

Introdurre

Art. 37 Prescrizioni esecutive cantonali

Le prescrizioni esecutive cantonali concernenti la protezione dalle catastrofi (art. 10), l'esame dell'impatto sull'ambiente (art. 10a–10d), il risanamento (art. 16–18), la protezione acustica negli immobili (art. 20 e 21) e i rifiuti (art. 30–32, 32a^{bis}–32e), per essere valide, devono essere approvate dalla Confederazione.

13 aprile 2012

Commissione di redazione dell'Assemblea federale

